



Istituto Comprensivo N.2 - scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Segantini, 31 – 40133 BOLOGNA - Tel. 051/312212 Fax 051 385297

Codice meccanografico: **BOIC812001** – codice fiscale: **91153220370** – indirizzo e-mail: boic812001@istruzione.it

Al personale

Ai genitori degli alunni

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Si riporta di seguito una sintesi della normativa.

Gestione dei casi in ambito scolastico

Scuola dell'infanzia e servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni)

- con un caso di positività si applica al gruppo/sezione la sospensione delle attività per 10 giorni con test di uscita dalla stessa con tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

La circolare 11 dell'8 gennaio 2022 del Ministero Istruzione e della Salute prevede per il **personale (della scuola ed esterno)** che abbia svolto nella sezione la propria attività di servizio in presenza per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore precedenti l'insorgenza del caso l'applicazione delle misure disposte per i *contatti stretti contenute nella circolare del Ministero della Salute nr.60136 del 30 dicembre 2021 (in tale circolare veniva disposta una differenziazione nella modalità di applicazione della quarantena a seconda che gli interessati fossero vaccinati o guariti da meno di 120 giorni, oppure vaccinati o guariti da più di 120 giorni ovvero non vaccinati).

Scuola primaria

- con un caso di positività le attività del gruppo classe proseguono in presenza e tutti gli alunni devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso o, comunque, il prima possibile (cosiddetto tampone T0). Il test dovrà essere ripetuto dopo 5 giorni (cosiddetto tampone T5). Nel caso in cui un tampone dia esito positivo dovrà essere informato il Dipartimento di Prevenzione e il Pediatra di Libera Scelta e la classe non rientra a scuola. Le misure adottate per il tampone T0 sono applicate anche agli esiti del tampone T5. Nel caso di positività di un tampone, il referente scolastico COVID-19/Dirigente

scolastico sarà avvisato secondo le procedure applicate localmente per i casi positivi degli studenti e degli operatori scolastici.

La circolare 11 Ministero Istruzione e della Salute raccomanda, anche, una distanza interpersonale di almeno 2 metri nel caso in cui venga somministrato il pasto.

Al personale (della scuola o esterno) che abbia svolto nella classe la propria attività di servizio in presenza per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore precedenti l'insorgenza del caso viene applicata la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza. Anche in questo caso, la circolare ritiene opportuno raccomandare al personale in autosorveglianza l'effettuazione dei tamponi T0 e T5.

- con due o più casi di positività è sospesa l'attività didattica in presenza ed è attivata la didattica a distanza per dieci giorni. Agli studenti viene applicata la misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni seguita da un test (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo.

Al personale (della scuola o esterno) che abbia svolto il proprio servizio in presenza nella classe degli alunni risultati positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applicano le misure previste per i contatti stretti contenute nella circolare del Ministero della Salute nr.60136 del 30 dicembre 2021 (in tale circolare veniva disposta una differenziazione nella modalità di applicazione della quarantena a seconda che gli interessati fossero vaccinati o guariti da meno di 120 giorni, oppure vaccinati o guariti da più di 120 giorni ovvero non vaccinati).

Scuola secondaria di I e II grado

- con un caso di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni. In questo caso viene raccomandato di non consumare i pasti a scuola a meno che possa essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Quale misura sanitaria viene prevista l'auto-sorveglianza. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto in presenza la propria attività nella classe dello studente positivo per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.
- con due casi di positività in classe: per gli studenti non ancora vaccinati, ovvero che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, ovvero che sono guariti da più di 120 giorni o, infine, non hanno avuto la somministrazione della dose di richiamo è prevista la didattica digitale integrata per una durata di 10 giorni. Ai medesimi studenti viene applicata la quarantena di dieci giorni con test finale (molecolare o antigenico) con risultato negativo; per gli studenti che hanno terminato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di 120 giorni ovvero per gli studenti ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo le attività proseguono in presenza con l'auto sorveglianza e l'uso di mascherine FFP2 per almeno 10 giorni.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto in presenza la propria attività nella classe dello studente positivo per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica quanto previsto dalla Circolare Ministro Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti ad alto rischio.

- con tre o più casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe. Agli studenti viene applicata la misura sanitaria prevista per i contatti stretti dalla circolare 60136 del Ministero della Salute.

Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto la propria attività in presenza nella classe dei positivi per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle ultime 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica il contenuto della Circolare Ministero Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti stretti.

Corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, **devono essere dimostrati dall'alunno interessato**. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Si chiarisce, inoltre, che gli studenti dovranno provvedere autonomamente a dotarsi di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

La nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

* Circolare del Ministero della Salute nr.60136 del 30 dicembre 2021

Quarantena e sue modalità alternative

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni

precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

La **circolare ministeriale n.11 dell'8 gennaio 2022** fornisce alcuni chiarimenti utili all'applicazione delle disposizioni legislative in materia scolastica.

Auto- sorveglianza

Coloro che sono posti in auto-sorveglianza devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo. L'auto-sorveglianza termina al 5° giorno. È prevista, comunque, l'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19;

Accesso ai locali scolastici

Continua ad essere vietato l'accesso o la permanenza all'interno dei locali scolastici a coloro che presentano una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Competenza in materia di misure di carattere sanitario

I Dipartimenti di Prevenzione continuano ad essere i soggetti cui compete di provvedere sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola di alunni e personale scolastico garantendo le necessarie attività di supporto alle istituzioni, mediante figure istituzionali in qualità di referenti.

Si fa presente che da lunedì 10 gennaio in Emilia-Romagna **le persone senza sintomi Covid 19** possono recarsi nelle farmacie convenzionate per eseguire il **test antigenico rapido nasale**. Lo potranno fare purché rientranti nei seguenti casi: per **effettuare uno screening di controllo** oppure, se asintomatiche e in quarantena per aver avuto un contatto stretto con un caso di Covid, per **chiudere il periodo di quarantena** stessa (**entro 24 ore** riceveranno in modalità automatica dall'azienda sanitaria il referto di chiusura del caso e riattivazione del Green pass). Nel caso poi per queste persone il test risulti positivo, potranno effettuare il test antigenico rapido nasale sempre in farmacia dopo 10 giorni **per la chiusura del periodo di isolamento** o dopo 7 giorni nel caso si tratti di persona vaccinata con terza dose (booster), che abbia completato il ciclo primario o sia guarita dal Covid, sempre da meno di 4 mesi.

I tamponi eseguiti per chiusura quarantena o isolamento sono **a carico del Servizio sanitario**.

Nell'accordo con le farmacie rientra anche un punto relativo alle **scuole**. Potranno infatti fare il test antigenico rapido gli **studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado** nella cui classe si sia verificato un caso COVID, su richiesta del medico di medicina generale o del pediatra. In particolare, potranno fare il primo test nel momento in cui viene rilevata la presenza di un positivo e il secondo test a cinque giorni dal primo. **Il tampone sarà a carico della struttura commissariale**.

SI RICORDA CHE LA POSITIVITA' DI UN ALUNNO DEVE ESSERE SEGNALATA DALLA FAMIGLIA AL REFERENTE COVID E CONTESTUALMENTE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: boic812001@istruzione.it

Infine, si ribadiscono i corretti comportamenti da attuare nel contesto scolastico, al fine del contenimento dell'emergenza da Covid-19, in particolare:

- mantenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro
- evitare assembramenti in fase di entrata e di uscita dalla scuola
- rispettare le capienze dei mezzi di trasporto (scuolabus, autobus, ecc...)
- indossare mascherine di tipo chirurgico (fino a nuove disposizioni) e mantenerle ben indossate all'interno delle pertinenze scolastiche (sia all'interno che nelle aree cortilive)
- osservare le eventuali disposizioni impartite dalla medicina di comunità, ASL, ecc... in riferimento a obblighi di quarantena, isolamento, ecc...

In relazione alle suddette indicazioni i tutori sono chiamati a vigilare e a dare precise indicazioni affinché gli alunni siano sempre più consapevoli dei rischi, delle criticità e dei comportamenti da seguire.

Confidando nella massima collaborazione, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Laura Barra